

Tribunale Aosta, Sez. fallimentare, 22/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

Ufficio Fallimentare

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Eugenio Gramola - Presidente

dott.ssa Anna Bonfilio - Giudice

dott. Marco Tornatore - Giudice rel.

all'esito dell'udienza tenutasi in Camera di Consiglio in data 16 ottobre 2019 ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Nel procedimento civile R.G. n. 3/2018 promosso da:

C.D.L.V. S.P.A. (siglabile C.), avente sede legale in S.-V. (A.), Via I. M. S.N.C., in persona dell'amministratore unico dott. F.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Sanzo, Angela Petrosillo e Barbara de Muro;

Ricorrente

nel quale si sono costituiti:

Il C.G.C. S.p.A. in Concordato Preventivo, dott. I.P., domiciliato in (...) Via (...) n. (...), presso lo studio dell'avv. Mario Ravinale del foro di Torino, che lo rappresenta e difende per delega allegata al presente atto, giusta autorizzazione del Giudice Delegato in data 10 settembre 2019;

Commissario giudiziale

E.C. S.A., nuova denominazione di A.S.C. S.A., in persona del suo amministratore l.r.p.t. dott. S.P.D.A. con sede legale in (...)1, (...), elettivamente domiciliata in (...), (...) n. (...), presso lo Studio Legale dell'Avv. Luca Artuso, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Antonio Rappazzo e dall'Avv. Giuseppe Rappazzo, giusta procura generale alle liti del 4.9.2019 in notar Daniele Timbal, notaio in Lugano, apostille del 5.9.2019, con il n. 13104 dello Stato Repubblica e Canton Ticino (Svizzera)

Opponente

V. S.R.L., con sede in S. (A.) loc. (...) in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante sig. F.V. rappresentata e difesa, giusta delega allegata al presente atto, dall' Avv. Maria Chiara Marchetti eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima in Milano, via (...) n. (...).

Opponente

B.G.N. B.V., società costituita nei P. B., con sede legale in (...), (...) A., rappresentata dall'avv. Enrico Castellani del foro di Milano e dall'avv. Daniela Bramati del foro di Monza.

Creditore costituito

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il procedimento di approvazione del concordato preventivo.

In data 12.3.2019 la società C.D.L.V. S.P.A - società costituita il 2.12.2002 (in esecuzione della L.R. della Valle d'Aosta del 30 novembre 2001, n. 36) avente ad oggetto la "gestione dell'esercizio della Casa da Gioco di Saint Vincent" - depositava il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F.

Nella proposta formulata dalla società ricorrente, si prevedeva un concordato con continuità aziendale diretta ai sensi dell'art. 186-bis L.F., che in sintesi contemplava:

1. il pagamento integrale dei costi di procedura e di funzionamento;

2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati;

3. il soddisfacimento in misura del 78%, dei creditori chirografari di cui alla CLASSE (...);

4. la suddivisione del ceto creditorio chirografario in due distinte classi:

(a) CLASSE (...): Debiti chirografari - la classe accoglie tutti i creditori che non godono di alcun privilegio;

(b) CLASSE (...): Finanziamenti postergati - la classe accoglie i debiti finanziari in essere con F./REGIONE per capitale ed interessi maturati e non corrisposti fino al 12 novembre 2018;

5. la durata quinquennale per l'esecuzione del concordato, strettamente connessa al completamento del piano industriale di prosecuzione dell'attività, con durata sino al 2023 e conclusione dei pagamenti nel primo semestre del 2024.

Con decreto del 27.3.2019, il Tribunale ammetteva la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo e fissava l'adunanza dei creditori per la data del 9.7.2019, nominando il dott. I.P. quale Commissario Giudiziale della procedura.

Il successivo 23.5.2019, il Commissario Giudiziale depositava la Relazione prevista dall'art. 172 L. Fall., fornendo ai creditori le informazioni necessarie al fine del consapevole esercizio del diritto di voto in ordine alla proposta di concordato formulata dalla ricorrente.

In tale atto, il Commissario Giudiziale riscontrava la convenienza del piano di concordato evidenziando, in particolare, la preferibilità per la continuazione dell'attività di impresa da parte della ricorrente rispetto alle alternative liquidatorie, tenuto conto dell'importanza economica, sociale e lavorativa di C. s.p.a. nel tessuto imprenditoriale della Valle D'Aosta.

Lo stesso Commissario Giudiziale individuava tuttavia talune criticità sottese al piano concordatario, rappresentate principalmente dall'incertezza relativa all'effettiva rinuncia del credito vantato dalla Regione Valle D'Aosta tramite F., qualificato nel piano come postergato e collocato nella CLASSE (...); il che assumeva rilievo dirimente in quanto permaneva incertezza sulla tenuta del patrimonio netto della Società alla luce del disposto di cui all'art. 182-sexies L.F.; venivano inoltre individuati ulteriori elementi di criticità che possono essere così sintetizzati: l'assenza di offerte per l'acquisto degli immobili c.d. no core, la previsione di un piano fondato sui flussi di cassa derivanti da un'attività basata sul gioco d'azzardo e su previsioni statistiche, nonché i possibili rischi conseguenti all'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Dopo il deposito della Relazione del Commissario Giudiziale e prima dell'Adunanza dei creditori, veniva presentato dalla Giunta Regionale un disegno di legge (D.L. n. 31 del 2015), recante "Disposizioni urgenti per C.V. S.p.a.", a norma del quale "i crediti pari a Euro 48.088.055,08 derivanti dai contratti di mutuo stipulati in favore della predetta società per il tramite di F. S.p.a. per il finanziamento del piano di investimenti relativi alla ristrutturazione della Casa da gioco e del Grand Hotel Billia di Saint Vincent ai sensi della L.R. 23 dicembre 2009, n. 49 (...) sono convertiti, condizionatamente alla omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F., in apporto patrimoniale a fronte della sottoscrizione da parte di F. S.p.a. in nome e per conto della Regione autonoma Valle D'Aosta di uno strumento finanziario partecipativo (SFP), emesso da C.V. S.p.a. ai sensi dell'art. 2343, ultimo comma, del codice civile, previa approvazione delle modificazioni dello statuto sociale e del regolamento del predetto SFP di cui agli allegati A e B alla presente legge, da parte dell'assemblea straordinaria dei soci", approvato in data 03.07.2019.

Il citato disegno di legge veniva approvato dal Consiglio Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta con la L.R. 4 Luglio 2019, n. 8.

L'Assemblea dei soci della ricorrente, tenutasi in data 8.7.2019, deliberava la modifica dello Statuto in conformità alla citata Legge Regionale.

Come chiarito dal Commissario Giudiziale in sede di patere ex art. 180 L.F., la criticità relativa al tema postergazione - che impattava sulla tenuta del patrimonio netto ex art. 182-sexies L.F. - veniva in tal modo superata.

Il successivo 9.7.2019 si teneva l'adunanza dei creditori e, successivamente, il Commissario Giudiziale rendeva la relazione sulle operazioni di voto dando atto del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 comma 1 L.F.

Una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di voto, la situazione era la seguente;

Omissis

La proposta di concordato veniva quindi approvata da creditori per un complessivo valore pari ad Euro 19.354.139,36, corrispondente all'89,24% degli aventi diritto al voto (valore complessivo pari ad Euro 21.688.778,19) con raggiungimento della maggioranza nella CLASSE 1 comprensiva di tutti i creditori ammessi al voto.

2. Il procedimento di omologazione del concordato preventivo.

Con provvedimento reso in data 20.8.2019, il Tribunale, constatata l'intervenuta approvazione della proposta di concordato preventivo formulata dalla società ricorrente, fissava l'udienza per il giudizio di omologazione del concordato per la data del 16.10.2019.

Nelle more, in data 18.7.2019, i creditori V. S.r.l. e S.E. S.r.l. depositavano memoria denominata "Segnalazione dell'esistenza di atti rilevanti ex art. 173 L.F.", con la quale instavano per l'avvio del procedimento di revoca del concordato, evidenziando il compimento di taluni atti di frode da parte della società ricorrente e l'assenza delle condizioni per l'ammissibilità del concordato medesimo.

In sintesi, la segnalazione si fondava sulle seguenti argomentazioni;

1. C. s.p.a. difetterebbe dei presupposti soggettivi di fallibilità (art. 1 L.F.);
2. la società, riproponendo in data 12.11.2018 la propria domanda di ammissione alla procedura ex art. 161, comma 6, L.F., nonostante avesse già depositato analoga domanda in data 31.10.2018, avrebbe violato l'art. 161, commi 6 e 9, L.F.;
3. il concordato in continuità ex art. 186-bis L.F. proposto da C. non rappresenterebbe l'opzione funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
4. la sottovalutazione degli immobili C.G. e G.H.B. integrerebbe una dissimulazione dell'attivo da parte di C.;
5. la mancata indicazione del presumibile introito derivante dall'esercizio dell'azione ex art. 2497 c.c., da avviare nei confronti dell'azionista Regione Autonoma della Valle d'Aosta, darebbe luogo ad una dissimulazione dell'attivo;
6. C. s.p.a. avrebbe omesso di indicare il destino dei fondi rischi nel caso in cui le passività potenziali non si dovessero manifestare;

7. la Società avrebbe omissis di riportare le perdite fiscali ante 2017 nel calcolo delle imposte dovute nel periodo 2019-2023;

8. la previsione del pagamento di debiti erariali al di fuori delle ordinarie scadenze integrerebbe una violazione dell'art. 182-ter L.F. Le segnalanti, inoltre, osservavano che non fosse stata data notizia di eventuali sequestri preventivi che avrebbero potuto determinare ripercussioni sul cash flow;

9. il venir meno della categoria dei creditori postergati, costituirebbe una violazione dell'art. 172, comma 2, L.F.

Con parere depositato in data 2.9.2019, in adempimento alla richiesta formulata dal Giudice Delegato con provvedimento emesso in data 19.7.2019, il Commissario Giudiziale non ha ritenuto sussistenti motivi di deposito di una segnalazione ai sensi dell'art. 173 L.F.

In data 25.09.2019, la società E.C. S.A. depositava "Atto di opposizione ex art. 176 co. II L.F. ", avverso il provvedimento del Giudice Delegato del 9 luglio 2019 di esclusione dal voto e, in pari data, una ulteriore "Comparsa di costituzione ex art. 180 L.F.", chiedendo di essere ammessa al voto fino alla concorrenza della somma di Euro 43.606.103,00, in riforma del citato decreto di esclusione dal voto, nonché il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, con conseguente dichiarazione dello stato di insolvenza o il fallimento di C.D.V. s.p.a.

In data 4.10.2019, V. s.r.l. si costituiva proponendo anch'essa opposizione al concordato preventivo e chiedendone il rigetto; chiedeva, altresì, di accertare la sussistenza di tutti i requisiti di cui agli artt. 2 ss. D.Lgs. n. 270 del 1999 e di dichiarare lo stato di insolvenza della società ricorrente ai fini dell'ammissione di C. s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché, in subordine, qualora non dovessero ricorrere i presupposti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 270 del 1999, di disporre l'apertura della procedura volta alla dichiarazione di fallimento della società ricorrente.

In data 4.10.2019, si costituiva altresì il dott. I.P., nella qualità di Commissario Giudiziale di C.V. S.p.A. in Concordato Preventivo, chiedendo il rigetto delle opposizioni all'omologa e la conseguente omologazione del concordato preventivo proposto da C.V. S.p.A.

All'udienza del 16.10.2019, udite le parti costituite, il Tribunale si riservava la decisione sull'omologazione del concordato preventivo.

3. L'esame dei motivi di opposizione presentati da V..

L'opponente V. svolge una serie di motivi che per esigenze di sintesi possono essere così riassunti:

(a) C. s.p.a. sarebbe sottratta per legge al fallimento, trattandosi di società interamente partecipata da due enti pubblici - dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (per oltre il 99,5%) e dal Comune di Saint Vincent (per la quota che residua) - ed istituita con L.R. 30 novembre 2001, n. 36;

(b) il Tribunale, con decreto del 13.11.2018, in violazione del divieto stabilito dall'art. 161 comma 9 L.F., ha erroneamente ammesso il concordato preventivo, nonostante la società ricorrente avesse il 31.10.2018 presentato una prima domanda di pre-concordato poi dichiarata inammissibile;

(c) il concordato in continuità proposto da C. s.p.a. non rappresenterebbe la scelta idonea al miglior soddisfacimento dei creditori, e ciò costituirebbe violazione dell'art. 186-bis comma 2 lett. b) L.F., per la mancata previsione della cessione dell'Hotel Billia e per la sottovalutazione del medesimo Hotel e dell'immobile adibito all'esercizio del gioco di azzardo;

(d) il debitore avrebbe dissimulato parte dell'attivo avendo omesso di valorizzare quello acquisibile dalla società in conseguenza dell'azione ai sensi dell'art. 2497 c.c., esperibile nei confronti della controllante Regione Autonoma Valle d'Aosta, che esercita direzione e coordinamento di C. s.p.a.;

(e) non è stata indicata la destinazione dei fondi rischi - indicati in complessivi Euro 16,2 mln., di cui Euro 6,9 mln. in prededuzione, Euro 6 mln. al privilegio e Euro 3,3 mln. al chirografo - in caso di loro mancato utilizzo (totale o parziale);

(f) non si è tenuto conto, nel calcolo e nello stanziamento delle imposte dirette dovute per effetto della continuità aziendale nel periodo 2019-2023 e quantificate nel piano in circa Euro 6 mln., dell'effetto delle perdite fiscali maturate ante 2017;

(g) si è previsto il pagamento dei creditori erariali al di fuori dalle ordinarie e normali scadenze delle singole imposte e tributi senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.

I singoli motivi di opposizione, tutti completamente infondati, debbono essere esaminati singolarmente, come segue.

3A. Sull'esenzione dal fallimento della società di gestione della casa da gioco, la società opponente assume, in sintesi, che C. s.p.a. non sarebbe assoggettabile alle ordinarie procedure concorsuali (ma solo all'amministrazione straordinaria) in ragione della natura dell'attività esercitata, della destinazione dell'attività svolta al soddisfacimento di un interesse pubblico preminente e della disciplina di diritto speciale dettata da primaria fonte legislativa di rango regionale.

Secondo la tesi dell'opponente, C. s.p.a. sarebbe configurabile quale ente pubblico economico ovvero quale società di diritto singolare che, in ragione della natura pubblica dell'interesse perseguito, sarebbe sottratta alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali.

Tale motivo di opposizione è completamente infondato, per una nutrita serie di ragioni.

In primo luogo, anche prescindendo dalla confutazione delle singole argomentazioni addotte a suo sostegno, la tesi sostenuta è contraddittoria, perché, senza spiegarne la ragione, da un lato ritiene C. s.p.a. esente dal fallimento ma dall'altro sarebbe sottoponibile alla procedura dell'amministrazione straordinaria, che è anch'essa procedura concorsuale, sia pure speciale, e che presuppone proprio l'esercizio di una attività di impresa e lo stato di insolvenza della medesima.

Inoltre, la tesi dell'opponente trascura che se anche l'esercizio del gioco d'azzardo fosse sottratto alla disciplina fallimentare tale conclusione non è in alcun modo sostenibile in rapporto all'attività alberghiera pure svolta da C. s.p.a., sulla quale nessuno dubita che trattasi di attività di impresa di diritto privato comune e come tale assoggettabile, in caso di insolvenza, al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.

Ma, anche a prescindere da tali considerazioni, che sarebbero già di per sé dirimenti in ordine all'infondatezza e alla contraddittorietà del motivo di opposizione, il Tribunale osserva che la tesi sostenuta dall'opponente confonde le peculiari modalità di costituzione di una società a esclusiva partecipazione pubblica, quale C. s.p.a., con i presupposti normativi per la dichiarazione di fallimento, che non sono certamente esclusi dalla semplice circostanza che la società sia stata costituita con provvedimento normativo di carattere legislativo e non mediante le forme negoziali comuni (atto costitutivo e statuto), come avviene nel settore del diritto privato.

La costituzione ex lege di C. s.p.a. mediante atto normativo esaurisce la sua natura di diritto speciale nel suo momento genetico e nei rapporti con il socio di maggioranza, regolati come noto da un Disciplinare, mentre non vale certamente a qualificare la società come ente pubblico economico sottratto al fallimento, dovendosi avere riguardo all'attività effettivamente esercitata dalla società medesima ed alla sua riconducibilità alla nozione di impresa commerciale.

A riprova di ciò, è sufficiente citare la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17279/2018), secondo la quale "...tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell' art. 4, comma 13, del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 175 del 2016".

La questione specifica risulta poi già esaminata in sede di giustizia amministrativa proprio con riferimento alla società debitrice ed è stata ritenuta infondata dal TAR Valle d'Aosta, il quale ha disconosciuto che C. s.p.a. possa avere natura di ente pubblico, in quanto lo scopo di gestire una casa da gioco non può essere considerata una finalità di interesse pubblico: "l'esercizio del gioco d'azzardo, per il semplice fatto di svolgersi in una casa da gioco gestita da un soggetto pubblico non può ritenersi preordinato a soddisfare l'esigenza di realizzare un interesse della collettività: si verte infatti in tema di attività che, se anche eccezionalmente priva, in virtù dei provvedimenti derogatori di carattere singolare, della qualificazione di illecito penale, è però normalmente considerata dall'ordinamento quale attività contraria al buon costume e all'ordine pubblico e penalmente sanzionata" (cfr. TAR Valle d'Aosta, sent. n. 140/2007),

Una questione analoga, riferita al Casino di Campione d'Italia, è già stata ritenuta infondata dalla giurisprudenza di merito, la quale ha significativamente escluso che "i vincoli di destinazione imposti per legge su parte pur cospicua degli introiti valgano ad impedire in radice la configurabilità, quanto all'attività esercitata, di un lucro oggettivo - da intendersi quale rispetto del criterio di economicità ossia della tendenziale proporzionalità di costi e ricavi in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi ... né si può fondatamente accedere, secondo la Corte, alla qualificazione di C.C. S.p.A. quale

ente pubblico economico, affermata dalle parti reclamanti essenzialmente in ragione del fatto che si tratta di società costituita per legge al fine di assicurare il sostegno finanziario al Comune, a sua volta tenuto, ex lege, ad affidare solo a C.C. S.p.A., la gestione della casa da gioco, perciò destinata ad operare in regime di monopolio" (cfr. sul punto C. App. Milano, sent. n. 1055/2019).

Se ciò non bastasse, anche in sede eurounitaria, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di qualificare i giochi di sorte o d'azzardo come attività economiche, intendendo come tali le attività finalizzate alla realizzazione di un guadagno, che dà luogo a una remunerazione specifica e che rientra nelle libertà economiche riconosciute dal Trattato (Sent. 11.9-2003 in causa C-6/01).

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, può pacificamente affermarsi che C. s.p.a. non si configura come ente pubblico economico o come società di diritto regionale "singolare", bensì come una società a totale partecipazione pubblica che svolge una attività di natura imprenditoriale che non costituisce né esercizio di funzione pubblica né di pubblico servizio a favore della collettività, ma piuttosto attività autorizzata dalla legge in deroga al generale divieto del gioco d'azzardo.

Trattandosi di società avente ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, C. s.p.a. è dunque assoggettabile al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.

Tale motivo di opposizione è dunque palesemente infondato.

3 B. Con il secondo motivo, l'opponente si duole che il Tribunale, dopo avere dichiarato l'inammissibilità di una prima istanza di pre-concordato con decreto in data 8.11.2018 per la mancata approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, abbia ammesso una seconda istanza di pre-concordato con decreto del successivo 13.11.2018.

Secondo l'opponente, la seconda istanza di pre-concordato (o concordato in bianco) sarebbe inammissibile per il disposto dell'art. 161 comma 9 L.F.

La questione è già stata affrontata dal Tribunale nella motivazione del decreto in data 13.11.2018 e risolta nel senso "che la precedente dichiarazione di inammissibilità di analogo istanza di pre-concordato non osta all'ammissione della presente istanza, atteso che il disposto dell'ultimo periodo dell'art. 161 comma 7 LF riguarda la diversa ipotesi dell'avvenuta presentazione di un piano di concordato (e non di semplice istanza di pre-concordato, come nel caso in esame) successivamente dichiarato inammissibile".

In questa sede, nel ribadire l'orientamento sopra espresso, si può soggiungere che la prima dichiarazione di inammissibilità riguardava la semplice carenza di un bilancio di esercizio (carenza colmata con il secondo deposito) e non ha certamente comportato l'esame nel merito di una proposta concordataria.

Anche tale motivo di opposizione è dunque infondato.

3 C. Per quanto concerne il motivo di opposizione descritto nella precedente lettera (C), è da rilevare che, secondo la tesi dell'opponente, il piano proposto dalla ricorrente darebbe luogo ad una errata

rappresentazione ai creditori della convenienza della proposta a causa della pretesa erroneità dell'analisi comparativa rispetto ad altri percorsi astrattamente ipotizzabili; in particolare, l'inserimento nel piano della cessione dell'Hotel Billia o anche dell'immobile destinato a casa da gioco avrebbe consentito di realizzare una percentuale di soddisfacimento dei creditori maggiore del 15% rispetto a quella offerta, pari al 78%.

Oltre a ciò, sempre secondo la tesi dell'opponente, il piano proposto sarebbe inidoneo ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori, in quanto la valutazione dei due principali immobili di proprietà di C. s.p.a. (vale a dire, l'immobile adibito a Casa da gioco e l'Hotel Billia) sarebbero stati valutati rispettivamente circa 8,5 mln. di Euro e 9,4 mln. di Euro, ossia in misura notevolmente inferiore ai valori di mercato, stimabili, secondo il CT dell'opponente, rispettivamente in circa 76 mln. di Euro e 46 mln. di Euro.

Ciò, secondo l'opponente, determinerebbe una dissimulazione dell'attivo, tale da provocare necessariamente "l'arresto" (sic) della procedura.

In generale, in ordine ai poteri del Tribunale in materia di omologazione del concordato preventivo, è noto che il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito della proposta, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti, il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1521/2013).

Secondo la giurisprudenza citata, la realizzabilità della causa, deve intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento e non ha contenuto fisso e predeterminabile, ma va inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.

Al giudice dell'omologazione è poi espressamente impedito un sindacato sulla convenienza della proposta concordataria, fatta eccezione - qui non ricorrente - per il caso di concordato con classi e di dissenso di una o più classi (cfr. Cass. n. 15345/2014; v. anche Cass. n. 24970/2013).

In ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, il Tribunale non è quindi chiamato ad omologare, come preteso dagli oppositori, soltanto quel piano che assicuri in astratto la più alta percentuale di soddisfacimento dei creditori, poiché il giudizio di omologazione non ha soltanto tale obiettivo, ma deve anche assicurare, almeno in prospettiva, un effettivo superamento della situazione di crisi del debitore, nonché la fattibilità del piano nel suo insieme.

Neppure è corretto, come sempre preteso dall'opponente, effettuare in sede di omologazione del piano una comparazione tra il piano di concordato concretamente presentato dal debitore e qualsiasi altra ipotetica o astratta modalità di soluzione negoziata della crisi (magari aggiungendo o sottraendo alcune poste di attivo patrimoniale, come arbitrariamente preteso dall'opponente), poiché i

parametri (alternativi) di riferimento ai quali ancorare la valutazione in esame sono rappresentati dal fallimento del proponente ovvero dalla concreta fattibilità di altri piani concorrenti ex art. 163-bis L.F., nel caso in esame non presentati.

Oltre a ciò, va ricordato che spetta unicamente al debitore la formulazione della proposta di concordato e dunque l'individuazione del contenuto e delle modalità del piano concordatario. I creditori sono liberi di approvare o meno tale proposta, in base ad una loro individuale valutazione di convenienza, mentre al Tribunale è sottratto ogni sindacato sul merito della scelta imprenditoriale attraverso cui il debitore intende soddisfare le pretese creditorie in armonia con (e esigenze di continuità aziendale, fatta sempre salva la dimostrazione che il piano predisposto sia ispirato da volontà fraudolenta delle ragioni dei creditori).

Nel caso in esame, l'alternativa al concordato rappresentata dal fallimento della casa da gioco comporterebbe inevitabilmente la cessione delle attività aziendali singolarmente, posto che al fallimento conseguirebbe quasi certamente la revoca o la sospensione della gestione della casa da gioco, ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare che regola i rapporti tra C. e Regione Autonoma, ed è facilmente prevedibile che tale situazione comporterebbe un soddisfacimento dei creditori chirografari (tra cui lo stesso opponente) di gran lunga inferiore alla percentuale concordataria del 78%.

Anche a prescindere da tali considerazioni, in sé dirimenti, il Tribunale rileva, nel merito, che l'ipotesi di cedere l'Hotel Billia per migliorare il soddisfacimento dei creditori è una ipotesi allo stato irrealizzabile sul piano giuridico (e che non potrebbe neppure essere omologata), per la ragione elementare che, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare che regola i rapporti tra C. e Regione Autonoma, la cessione degli immobili (e dunque anche dell'immobile adibito a Casa da gioco e dell'Hotel Billia) di proprietà di C. s.p.a. deve essere approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

C. s.p.a. dovrebbe, in tale ipotesi, garantire ai creditori l'esecuzione di un piano la cui concreta fattibilità sarebbe addirittura rimessa alle valutazioni politiche di un organo legislativo regionale e dovrebbe dunque promettere ai creditori che un organo legislativo presti il suo consenso ad una operazione di parziale liquidazione dell'attivo sociale. In tale evenienza, è facile prevedere che C. dovrebbe garantire il fatto di un terzo, sulle cui scelte, peraltro di natura politica, non ha alcuna possibilità di influire.

Appare quindi evidente come tutte le argomentazioni sviluppate nel motivo in esame siano completamente infondate e, quindi, prive di qualunque rilievo, soprattutto ai fini del giudizio di omologazione del concordato.

3D. Lamenta ulteriormente l'opponente che il debitore avrebbe dissimulato parte dell'attivo avendo omissis di valorizzare quello acquisibile dalla società in conseguenza dell'azione ai sensi dell'art. 2497 c.c., esperibile nei confronti della controllante Regione Autonoma Valle d'Aosta, che esercita direzione e coordinamento di C. s.p.a.

Anche tale motivo di opposizione è completamente infondato.

Fermo restando, come già detto, che è onere esclusivo del debitore stabilire nella proposta di piano concordatario le modalità di soddisfacimento delle ragioni dei creditori e che il Tribunale, come già detto sopra, non ha obbligo di esaminare ogni altra ipotetica proposta di piano astrattamente immaginabile, osserva il Collegio che, qualora C. s.p.a. avesse formulato una proposta nel senso indicato dall'opponente, sarebbe stato gravemente imprudente per la stessa società debitrice inserire tra le voci di possibile realizzo dell'attivo i proventi eventualmente derivanti dall'esercizio di un'azione di responsabilità verso la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Ciò per la ragione elementare che in tale caso il debitore avrebbe dovuto impegnarsi a sostenere in futuro un onere economico fondato sul fruttuoso esercizio di un'azione dall'esito veramente imprevedibile ed incerto. Si deve ricordare in proposito che il socio Regione, lungi dal disinteressarsi della prolungata crisi della casa da gioco, ha sempre sostenuto finanziariamente la casa da gioco medesima e, proprio allo scopo di agevolare il più possibile il buon esito del concordato, ha recentemente deciso di convertire in una apposita posta patrimoniale il residuo credito da finanziamento soci erogato per mezzo di F., attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

Oltre a ciò, il Commissario Giudiziale nella sua relazione ex art. 172 L. Fall. (cfr., pag. 133) ha significativamente segnalato l'insussistenza allo stato di elementi idonei a far ritenere esperibile di una iniziativa risarcitoria, ancor prima di ogni valutazione circa la concreta fruttuosità di una siffatta iniziativa.

Sarebbe stato dunque gravemente imprudente per il debitore indicare tra le attività realizzabili i proventi derivanti dal fruttuoso esperimento di tale azione di responsabilità e ciò avrebbe potuto addirittura costituire motivo di non omologazione del concordato da parte del Tribunale.

Per tali ragioni, anche tale motivo di opposizione è completamente infondato.

3 E. Lamenta ancora l'opponente che nel piano concordatario siano stati stanziati fondi rischi privilegiati (per lo più derivanti da eventuali contenziosi relativi alla cessazione dei rapporti di lavoro intervenuti nelle more del procedimento concordatario) per complessivi Euro 16,2 mln., di cui Euro 6,9 mln. in prededuzione, Euro 6 mln. al privilegio e Euro 3,3 mln. al chirografo, senza però prevedere nel piano che, in caso di loro non utilizzo (totale o parziale), la porzione non impiegata fosse da destinare integralmente al pagamento dei creditori chirografi.

Anche tale motivo di opposizione è completamente infondato.

Nel concordato in continuità il debitore è sì tenuto, per ragioni di elementare prudenza, ad indicare fondi rischi in caso di sopravvenienza di passività, ma non è certamente tenuto a destinare i fondi eventualmente non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria.

E' qui sufficiente richiamare quanto già esposto nella precedente lettera 3C): in sede di omologazione, il Tribunale non è chiamato a compiere una comparazione tra il piano di concordato

concretamente presentato dal debitore e qualsiasi altra ipotetica o astratta modalità di soluzione negoziata della crisi (magari aggiungendo o sottraendo alcune poste di attivo patrimoniale, come arbitrariamente preteso dall'opponente), ma a svolgere un doveroso controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato, mentre resta rimessa alla valutazione dei creditori, che si esprime attraverso il voto, la convenienza economica della proposta concordataria

3 F. L'opponente si duole ancora del mancato riporto delle perdite fiscali maturate ante 2017 nel calcolo delle imposte dovute nel periodo 2019-2023.

Anche in questo caso, l'opponente lamenta la supposta non convenienza di talune scelte praticate dalla società debitrice nella formulazione del contenuto del piano concordatario.

Premesso che, anche in questo caso, le scelte di C. s.p.a. appaiono nel merito condivisibili in quanto ispirate ad una particolare prudenza, il Tribunale torna a ribadire quanto già sostenuto nella precedente lettera 3C), alla quale, per brevità e per evitare inutili ripetizioni, si rinvia.

3 G. Quanto al lamentato pagamento dei creditori erariali al di fuori dalle ordinarie e normali scadenze delle singole imposte e tributi senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter L.F., è sufficiente ricordare che il debitore, ai sensi della norma citata, ha una semplice facoltà - e non già un obbligo - di ricorrere alla c.d. transazione fiscale. Lo dice testualmente l'art. 182-ter L.F.: "con il piano di cui all'art. 160 il debitore può proporre il pagamento ... dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori". Sul punto non occorre dunque spendere un particolare sforzo argomentativo per dimostrare la fallacia della tesi qui sostenuta dall'opponente.

Nel caso in esame, C. ha ritenuto di non ricorrervi perché considerata non vantaggiosa e tale scelta ricade nell'autonomia di azione dell'imprenditore, di per sé legittima e non censurabile in questa sede.

3H. Un'ultima considerazione va spesa per quanto riguarda la richiesta subordinata dell'opponente di dichiarazione dello stato di insolvenza e di accertamento della "sussistenza di tutti i requisiti di cui agli artt. 2 ss. D.Lgs. n. 270 del 1999 ... ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".

In questa sede, non è possibile adottare una siffatta pronuncia, per la semplice ragione che l'unica alternativa praticabile all'omologazione del concordato preventivo è il fallimento del debitore, come testualmente previsto dall'art. 180 ult. co. L.F., alla cui semplice lettura, per brevità, si rinvia.

In conclusione, l'opposizione al concordato proposta nell'interesse di V. s.r.l. è completamente infondata e va conseguentemente respinta.

4. L'esame dei motivi di opposizione presentati da E.C. S.A..

Come già si è detto, la società E.C. S.A. ha depositato un "Atto di opposizione ex art. 176 co. II L.F.", avverso il provvedimento del Giudice Delegato del 9 luglio 2019 di esclusione dal voto e, in pari data, una "Comparsa di costituzione ex art. 180 L.F.", chiedendo di essere ammessa al voto fino alla

concorrenza della somma di Euro 43.606.103,00, in riforma del citato decreto di esclusione dal voto, nonché il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, con conseguente dichiarazione dello stato di insolvenza o il fallimento di C. s.p.a.

4 A. Con la prima memoria E.C. S.A. si duole dunque che il Giudice Delegato in data 9.7.2019 l'abbia esclusa dal diritto di voto nell'adunanza dei creditori, pur vantando un credito di Euro 43.606.103,00.

A sostegno dell'opposizione, la società elenca alle lettere da A) a D) gli atti e le sentenze su cui fonda la propria richiesta, citando in particolare un contratto datato 29.6.1994 stipulato tra S. (oggi E.C. S.A.) e G.S. del C.V. per la locazione di taluni immobili nel periodo dall'1.7.1994 al 30.9.1995, poi riconsegnati il 27.1.1997 a seguito di ordinanza di sfratto del Pretore di Aosta.

Sempre secondo E.C. S.A., a seguito del contenzioso che è derivato dalla locazione suddetta e dalla tardiva restituzione degli immobili, la Corte di Appello di Torino, nel giudizio di rinvio tuttora in corso, dovrà esaminare la richiesta di E.C. S.A. riguardanti sia il canone locatizio quantificato in L. 980.000.000 al mese, sia le penali contrattuali previste nel contratto di locazione.

Sommando tali importi agli accessori del credito nel frattempo maturati, l'entità complessiva del credito giungerebbe, sempre secondo l'opponente, all'importo di Euro 43.606.103,00.

L'importo preteso, per la sua entità in rapporto con il valore complessivo dei creditori ammessi al voto (pari ad Euro 21.688.778,19) restante sarebbe astrattamente decisivo nel voto sulla proposta concordataria.

Nel decreto di esclusione dal voto, adottato dal Giudice Delegato in data 9.7.2019, viene premesso che la fase di ammissione al voto concordatario non è la sede per svolgere valutazioni sul merito della causa, la quale troverà adeguata composizione nelle competenti sedi giurisdizionali, poiché la cognizione della questione è limitata ad una valutazione sommaria dell'esistenza e dell'ammontare del credito.

Il Giudice Delegato si è quindi limitato ad una valutazione sommaria della probabilità che il credito chirografario vantato possa trovare in futuro accoglimento totale o parziale in sede giudiziaria ed ha escluso che, almeno in quella fase, la pretesa creditoria vantata fosse certa, liquida ed esigibile o, comunque sorretta da indici sufficientemente certi per formulare un giudizio di prevedibile accoglimento in sede giudiziale, traendo argomento dalle seguenti considerazioni:

1. la pretesa creditoria azionata da E.C. S.A. non ha mai trovato accoglimento in alcuna delle pronunce giurisdizionali agli atti, né in tali pronunce tale pretesa è stata in qualche modo quantificata ed è stata anzi rigettata nel merito in due gradi di giudizio;

2. C. s.p.a. e G.S. vantano - in forza di sentenze provvisoriamente esecutive - nei confronti di E.C. S.A. controcrediti per complessivi Euro 3.564.765,49 oltre interessi, CPA e IVA come per legge, a titolo di spese legali tuttora non versate dalla parte soccombente; tali importi, certamente non irrilevanti, dovrebbero essere posti in compensazione con un eventuale credito riconosciuto da E.C. S.A. ed andrebbero a diminuire in modo sensibile l'entità della pretesa complessiva;

3. il giudizio di appello di rinvio tuttora in corso riguarda canoni di locazione e penali per il ritardo - in tesi ingiustificato - nella riconsegna di alcuni beni immobili che S. s.p.a. (poi denominata S. s.p.a.) aveva concesso in uso, con un contratto stipulato nel 1994, a G.S. s.p.a. ora in liquidazione;

4. anche ammettendo in astratto la fondatezza della pretesa azionata da E.C. S.A., tale ritardo è circoscritto al triennio 1994-1997, quando tali beni furono riconsegnati da G.S. a S., e che tale pretesa non può certamente ammontare ad Euro 43.606.103,00, che appare del tutto spropositata;

5. in ogni caso, nell'estrema incertezza di determinare l'ammontare dell'eventuale credito di E.C. S.A., la società debitrice, con il parere favorevole del commissario giudiziale, ha appostato un fondo rischi, per l'evenienza di esito sfavorevole del giudizio pendente, di Euro 1.500.000,00.

4 B. Con la seconda memoria, E.C. S.A. propone quattro motivi di opposizione, in gran parte coincidenti con quelli già proposti da V. e già esaminati in precedenza. In sintesi essi possono essere così riassunti:

(a) stima inadeguata del compendio immobiliare di proprietà di C. s.p.a. e necessità di una CTU volta alla corretta determinazione del valore degli immobili;

(b) inammissibilità del concordato per violazione del disposto di cui all'art. 161 comma 9 L.F., avendo il Tribunale ammesso il concordato dopo che aveva in precedenza dichiarato inammissibile una istanza di pre-concordato;

(c) non fattibilità giuridica del piano;

(d) carente informazione dei creditori e dissimulazione dell'attivo.

In sintesi, E.C. S.A. sostiene, come il primo opponente V., che la proposta concordataria ipotizzata da C. non sia idonea ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori concorsuali.

Più precisamente, secondo quanto prospettato da E.C. S.A., la migliore soddisfazione dei creditori sarebbe inficiata soprattutto dalle erronee valutazioni del compendio immobiliare effettuate dal perito di C., geom. M.; in particolare, come emergerebbe dalla CT redatta dal prof. Sdino ed allegata alla segnalazione formulata dalle creditrici V. S.r.l. e S.E. S.r.l., il valore degli immobili risulterebbe sensibilmente sottostimato.

Di conseguenza, secondo l'opponente, il miglior soddisfacimento dei creditori sarebbe perseguito attraverso una procedura concordataria che consideri l'alienazione del Grand Hotel Billia. Poiché tale alienazione non è contemplata dal piano il concordato non potrebbe essere omologato, in quanto la non fattibilità economica "incide oggettivamente sulla sua intrinseca affidabilità logica e direttamente chiama in causa la valutazione di fattibilità giuridica del concordato cui il Tribunale, in sede di omologazione non può sottrarsi".

Con l'ultimo motivo di opposizione, E.C. S.A. lamenta che il piano concordatario sarebbe "del tutto silente e consapevolmente omette di affrontare compiutamente il profilo di eventuali risorse attese da una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che, nel tempo, hanno gestito la società, ma anche nei confronti della Regione quale ente-socio che ha esercitato il potere di direzione e coordinamento della società (art. 2497 c.c.)".

Anche il Commissario Giudiziale sarebbe addirittura "reticente", perché, pur dopo avere ricordato che a carico di taluni precedenti amministratori della casa da gioco sono in corso procedimenti penali, ritiene di non disporre di elementi per prevedere i possibili esiti di tali azioni giudiziarie.

4 C. Con riferimento alla costituzione di E.C. S.A., il Commissario Giudiziale eccepisce in via preliminare l'inesistenza, la nullità o l'invalidità della procura con conseguente inammissibilità o nullità dell'opposizione, in ragione della assoluta mancanza di ogni elemento dal quale possa desumersi che la procura generale prodotta dalla società opponente sia stata sottoscritta da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza.

L'eccezione è fondata.

Invero, la procura alle liti alla quale si fa riferimento è quella recante la data del 4.9.2019 corredata da apostilla n. 13104, allegata ad entrambe le memorie depositata da E.C. S.A.

Nella stessa, in effetti, D.A.S.P. si qualifica amministratore della predetta E.C. S.A., iscritta nel registro delle imprese di Madeira al n. 511089716, e si dichiara "facultizzato in virtù dei poteri a lui spettanti per la qualifica suddetta in forza del vigente statuto speciale, della delibera di nomina del 22.2.2018, della delibera della assemblea dei soci del 21.8.2019 e della delibera del CDA del 22.8.2019".

Lo statuto sociale e le menzionate deliberazioni dell'assemblea dei soci e del CDA non risultano prodotte in atti, né la società opponente ha provveduto a depositarle in udienza, né ha chiesto termine per produrle, neppure a seguito dell'eccezione proposta dalla difesa del Commissario Giudiziale.

Sul punto, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, osserva il Tribunale che il giudice è tenuto ad accertare, eventualmente anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti, deve cioè verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente; in difetto di tale prova, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto promossa da soggetto non legittimamente rappresentato in giudizio (cfr. Cass. n. 22101/2011; Cass. n. 961/2009)

Inoltre, in presenza di contestazione, come nel caso in esame, della qualità di rappresentante sostanziale in capo colui che abbia sottoscritto la procura alle liti, incombe sulla parte rappresentata l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 19824/2011; in senso conforme, v. anche Cass. n. 8838/2000; Cass. n. 13381/2007).

Sul caso specifico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 20596/2007; v. anche Cass. S.U. n. 24179/2009), la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, solo qualora i terzi abbiano la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale.

Quando invece la fonte del potere rappresentativo debba individuarsi in un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, come avviene nel caso in esame, in quanto E.C. S.A. ha sede in F.-M. e l'estrazione di atti dal locale registro delle imprese non è a disposizione delle parti, incombe su colui che agisce l'onere di dimostrare l'esistenza del suddetto potere di rappresentanza.

Come si è detto, invece, lo statuto sociale e le menzionate deliberazioni dell'assemblea dei soci e del CDA non risultano prodotte in atti, né la società opponente ha provveduto a depositarle in udienza o a chiedere un termine per il loro deposito, neppure a seguito dell'eccezione proposta dalla difesa del Commissario Giudiziale.

Da ciò consegue il difetto della prova della sussistenza del potere di rappresentanza della società opponente in capo a D.A.S.P. qualificatosi, come detto, amministratore e del conseguente potere di proporre opposizione al concordato.

Ne deriva che l'opposizione proposta tramite le due memorie depositate in via telematica è inammissibile e ciò naturalmente esime da ogni valutazione della fondatezza del merito dei motivi di opposizione addotti.

5. L'omologazione del concordato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, come si è visto, il sindacato del giudice sulla fattibilità del piano concordatario, consiste in una duplice verifica (cfr., in particolare, Cass. n. 24970/2013):

1. da un lato, implica, sotto il profilo della fattibilità giuridica, la non incompatibilità del piano con norme inderogabili;
2. dall'altro, la concreto realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, da intendersi come verifica della sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato.

Oltre a tali aspetti, il Tribunale è chiamato a verificare se, rispetto ad altre alternative concretamente praticabili (e non rispetto ad ogni altra alternativa astrattamente ipotizzabile, come preteso dagli opposenti), il concordato preventivo sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. In particolare, il Tribunale deve verificare se l'alternativa costituita dal fallimento della società assicuri un soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quello proposto in questa sede concordataria.

Eguale valutazione dovrebbe essere svolta anche in rapporto ad eventuali offerte concorrenti, di cui all'art. 163-bis L.F., in questa sede non presentate.

Sotto il primo aspetto, sulla base delle considerazioni già sviluppate nell'esame dei singoli motivi di opposizione, il Collegio ritiene che il piano non confligga con norme inderogabili e che comunque non sussistano violazioni di legge.

Sotto il secondo aspetto, relativo alla concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, il Collegio osserva che, sulla scorta del parere formulato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 180 L.F., il piano concordatario prevede il pagamento dei creditori, senza apporto di nuova finanza, traendo principalmente le risorse dai flussi di cassa derivanti dall'attività basata sul gioco d'azzardo e fondandosi su una previsione di entrate pari o leggermente inferiori a quelle attuali.

La questione è stata attentamente esaminata dal Commissario Giudiziale ed egli ha espresso il suo motivato parere sulla base della situazione contabile della società debitrice, aggiornata al 30.6.2019 e del suo raffronto con i dati consuntivi emergenti dal piano concordatario alla data del 13.11.2018.

Da tale raffronto, emergono taluni elementi che lasciano fondatamente ritenere, almeno allo stato, che la società sia in grado di far fronte ai pagamenti previsti nel piano alle scadenze stabilite dallo stesso. In proposito, viene evidenziato un utile di conto economico consuntivato (Euro 5.709.000) superiore alle aspettative del piano concordatario (Euro 5.223.000 mila) di Euro 486.000. Inoltre, sempre alla data del 30.6.2019, le disponibilità liquide ammontano ad Euro 24,1 mln. contro Euro 6,3 mln. al 13.11.2018, da cui si ricava che, in meno di otto mesi, le disponibilità liquide di C. s.p.a. sono accresciute, per effetto della continuità aziendale, di Euro 17,8 mln. e dunque pari ad Euro 1,6 mln. mensili circa.

Oltre a ciò, la società debitrice, nelle more dell'approvazione del concordato da parte dei creditori, è stata in grado di contrarre in modo significativo i costi del personale.

Al fine di ridurre il costo relativo a tale voce, la società ricorrente ha fatto ricorso alla procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223 del 1991, stimando una riduzione del personale di circa 170 unità, ed ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali. A fronte dei predetti interventi, in data 11.2.2019 la società è stata in grado di esaurire la procedura di licenziamento collettivo convenendo sia la riduzione, rispetto alla comunicazione di avvio della procedura, del numero dei lavoratori eccedentari in 135 addetti, di cui 64 per l'unità dei servizi alberghieri e 71 per la Casa da Gioco, sia le modifiche contrattuali, economiche e normative derivanti dalla disdetta di tutti i contratti aziendali.

Tali risultati, indubbiamente positivi, vanno tuttavia interpretati con la dovuta prudenza attesa la durata quinquennale del piano concordatario e le variabili ad essa connesse (tra i quali, il mantenimento del fatturato a livelli attuali, il contenimento dei costi di gestione e l'eventuale mutamento della compagine amministrativa).

Un'ulteriore criticità potrebbe essere rappresentata dall'attuale posizione creditoria di F., che, per il suo ingente ammontare, ha ricoperto una notevole importanza nell'ottica della realizzabilità del

piano, soprattutto in relazione alla ricostituzione del patrimonio netto ex art. 182-sexies L.F., a norma del quale, come noto, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, in tema di patrimonio netto, non opera nel corso della procedura di concordato preventivo e solo fino all'omologazione.

L'apporto dell'intero credito vantato da F. al patrimonio di C. s.p.a. mediante lo strumento finanziario partecipativo previsto dalla citata L.R. del 4 luglio 2019 n. 8 e le conseguenti variazioni dello statuto della casa da gioco approvate dall'assemblea dei soci in data 8.7.2019 consentono di ritenere superata la complessa situazione contabile in esame, atteso che, mediante la conversione di cui sopra, il patrimonio netto alla data dell'omologa rispetterà le previsioni di cui all'art. 182-sexies L.F.

L'operazione di conversione è però subordinata all'omologazione del piano concordatario ed è assolutamente necessario che essa si concluda, dovendosi rispettare il citato art. 182-sexies L.F.

Data l'importanza della questione, il Tribunale ritiene di stabilire il termine di 60 giorni affinché giunga a conclusione l'iter finalizzato alla conversione del credito di Euro 48.088.055,08, vantato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite di F., in apporto patrimoniale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. del 4 luglio 2019, n. 8.

Ulteriori incertezze potrebbero derivare dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (per i contributi ripetutamente corrisposti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, sotto diverse forme), della disciplina in materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 (C. s.p.a. è stata assolta in primo grado dalla responsabilità amministrativa quale ente nell'interesse del quale taluni bilanci di esercizio sarebbero stati falsificati, ma è pendente il giudizio di appello) e da taluni contenziosi (tra i quali, si annoverano le posizioni D.V. e E.C.).

Si tratta di una serie di questioni il cui esito, sebbene incerto, non appare allo stato di rilievo tale da impedire un positivo giudizio sulla fattibilità del piano. Soccorre, a sostegno di tale valutazione, l'appostazione di fondi rischi dell'importo di complessivi Euro 16,2 mln. nel piano concordatario, predisposti allo scopo di far fronte, tra l'altro, all'avveramento degli eventi avversi sopra elencati.

Minori fattori di incertezza sono infine rappresentati dalla mancata approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, nonché dalla mancanza di offerte di acquisto (o almeno di manifestazioni di interesse) per i beni immobili dei quali il piano concordatario prevede l'alienazione,

Sul primo aspetto, il ritardo nell'approvazione del bilancio 2018 di per sé non è ostativo all'omologazione del concordato o alla sua esecuzione, anche se, per elementari ragioni di regolarità contabile, la sollecita approvazione è auspicata dal Tribunale.

Sul secondo aspetto, l'apporto che sarebbe costituito dalla cessione degli immobili previsti dal piano (sinteticamente indicati, con espressione anglosassone, no core, per evidenziare la loro non essenzialità rispetto all'esercizio dell'impresa) sarebbe limitato, se non addirittura marginale, rispetto al fabbisogno occorrente per l'esecuzione dell'intero piano concordatario.

Per quanto riguarda, infine, l'esame comparativo di eventuali alternative al piano concordatario, già si è ampiamente detto che tale comparazione deve effettuarsi non con riguardo ad ogni ipotetica alternativa astrattamente rappresentabile, bensì con le alternative costituite dal fallimento o da altre offerte concorrenti eventualmente presentate ai sensi dell'art. 163-bis L.F.

Il fallimento della casa da gioco costituirebbe un'alternativa rovinosa per l'interesse del ceto creditorio, se non altro perché la conseguente liquidazione giudiziale comporterebbe inevitabilmente la cessione delle singole attività aziendali e non dell'azienda nel suo complesso, con conseguenti minori ricavi derivanti dalla liquidazione delle singole attività. Infatti, al fallimento conseguirebbe quasi certamente la revoca o la sospensione della gestione della casa da gioco, ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare che regola i rapporti tra C. e Regione Autonoma, ed è facilmente prevedibile che tale situazione comporterebbe un soddisfacimento dei creditori chirografari (tra cui lo stesso opponente V.) di gran lunga inferiore alla percentuale concordataria del 78%.

Come già detto, non sono state presentate offerte concorrenti al piano concordatario e non è quindi possibile effettuare alcuna comparazione.

In considerazione di quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che il piano concordatario proposto da C. s.p.a. ed approvato dall'adunanza dei creditori debba essere omologato.

Nel dispositivo che segue, sono indicate talune prescrizioni tendenti ad assicurare:

- (a) l'assolvimento dei doveri informativi periodici gravanti sulla società debitrice,
- (b) l'effettivo rispetto delle statuizioni di cui all'art. 182-sexies L.F.; (c) la regolarità contabile aziendale,
- (d) il pagamento degli organi della procedura e dei creditori, sempre nell'ottica della migliore tutela del ceto creditorio durante l'esecuzione del concordato.

6. La liquidazione delle spese di lite.

In materia di opposizione all'omologazione del concordato preventivo, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre imposto la regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 4541/1993), che seguono il comune principio della soccombenza, nel caso in esame degli opposenti.

L'art. 21 comma 2 del D.M. n. 55 del 2014 individua il valore della controversia, per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali, nell'entità del passivo del debitore, da considerarsi pari ad almeno Euro 60 mln., oltre 16,2 mln. per fondi rischi vari, e dunque per circa Euro 76,2 mln.

Trattandosi di affari superiori ad Euro 520.000, trova applicazione l'art. 22 del citato D.M., nel seguente modo; determinazione del valore di base in relazione ai parametri degli affari fino ad Euro 520.000, aumento del 30% fino ad Euro 8 mln., ulteriore aumento del 30% fino a 16 mln., ulteriore aumento del 30% fino ad Euro 32 mln., ulteriore aumento del 30% fino ad Euro 64 mln.

Prendendo in considerazione in via analogica la tabella della volontaria giurisdizione, per affinità di materia e per adottare un parametro più favorevole ai soccombenti rispetto ai quelli previsti per i

giudizi contenziosi ordinari, in favore sia della società debitrice sia del Commissario Giudiziale (entrambi separatamente costituiti ex art. 180 L.F.), dovranno essere liquidati i seguenti importi:

valore di base Euro 4.320,00

aumento del 30% fino ad Euro 8 mln. Euro 1.296,00

aumento del 30% fino ad Euro 16 mln. Euro 1.296,00

aumento del 30% fino ad Euro 32 mln. Euro 1.296,00

aumento del 30% fino ad Euro 64 mln, Euro 1.296,00

TOTALE Euro 9,504,00

Un ulteriore aumento del 30% dell'importo sopra individuato è disposto in ragione della speciale complessità dell'affare, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.

L'importo totale liquidabile risulta dunque pari ad Euro 12.355,20, in favore di ciascuna parte vittoriosa, come da dispositivo. In favore di C. s.p.a. la liquidazione avviene d'ufficio, in mancanza di notula.

P.Q.M.

visti gli artt. 180 e 186-bis L.F.;

dichiara inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di E.C. S.A. e rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di V. s.r.l.;

omologa il concordato preventivo n. 3/2018 proposto con ricorso in data 12.3.2019 dalla società C.V. S.p.a.;

dispone le seguenti modalità di esecuzione del concordato:

1. la società ricorrente è tenuta a presentare al Commissario Giudiziale la rendicontazione trimestrale dell'attività espletata, dei ricavi conseguiti, di tutti i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento e delle disponibilità liquide, con allegazione degli estratti conto; la prima rendicontazione scadrà il 31.12.2019;

2. la società ricorrente dovrà tenere informato il Commissario Giudiziale ed il Giudice Delegato in ordine all'andamento delle attività di esecuzione del concordato mediante deposito, a scadenza semestrale, di relazione informativa nelle forme di cui all'art. 33, ult. co. L.F.; la prima relazione informativa avrà scadenza il 30 maggio 2020;

3. i flussi derivati a C. s.p.a. dalla gestione corrente dovranno essere contabilizzati dalla Società in partite separate in maniera tale da consentire al Commissario Giudiziale un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
4. la vendita degli immobili, come indicati nel piano concordatario, dovrà avvenire per il tramite di procedure competitive aperte al mercato, previa delega del Giudice Delegato al Commissario Giudiziale;
5. la società ricorrente deve portare a compimento, entro sessanta giorni dalla data dell'omologazione, l'iter finalizzato alla conversione del credito di Euro 48.088.055,08, vantato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite di F., in apporto patrimoniale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. del 4 luglio 2019, n. 8; ne terrà costantemente informato il Commissario Giudiziale, il quale, al termine, riferirà al Giudice Delegato;
6. la società ricorrente dovrà sollecitamente addivenire all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018, inviandone al più presto copia al Commissario Giudiziale. Per gli esercizi sociali in corso e sino all'adempimento del concordato i bilanci di esercizio dovranno essere inviati al Commissario Giudiziale entro 30 giorni dalla loro approvazione nei termini di legge;
7. per le transazioni, rinunzie, riduzioni di crediti e similari superiori ad Euro 50.000,00 la società dovrà previamente informare il Commissario Giudiziale, che ne darà conto al Tribunale nelle informative periodiche;
8. per promuovere eventuali azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, di valore superiore ad Euro 50.000, nonché per il conferimento di incarichi professionali comportanti compensi superiori ad Euro 20.000, la società dovrà previamente informare il Commissario Giudiziale, che ne darà conto al Tribunale nelle informative periodiche;
9. l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori, in forza di riparti parziali o di riparto finale, dovrà avvenire a cura di C. s.p.a. mediante predisposizione ed invio di tali piani di riparto a tutti i creditori e al Commissario Giudiziale; il deposito delle somme spettanti ad eventuali creditori contestati, condizionali od irreperibili, avverrà su conto corrente intestato alla Procedura di Concordato vincolato alla firma del Commissario Giudiziale; il Commissario Giudiziale darà conto al Tribunale di tali operazioni nelle informative periodiche;
10. la Società dovrà informare prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza che possa dare luogo ad una alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
11. sul conto corrente intestato alla Procedura dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data del deposito del presente provvedimento, ad integrazione degli acconti versati, la somma di Euro 600,000,00, necessaria per fare fronte alle prevedibili spese di Procedura, secondo le stime di cui alla relazione depositata ex art. 172 L.F.;

12. il pagamento delle spese di procedura verranno liquidate con decreto del Tribunale e potranno essere prelevate unicamente mediante mandato di pagamento telematico sottoscritto dal Giudice Delegato; eventuali eccedenze saranno restituite alla società ricorrente, previa autorizzazione del Giudice Delegato;

manda al Commissario Giudiziale di proseguire nella vigilanza sull'esecuzione del piano concordatario e di depositare la relazione semestrale (da comunicarsi al Giudice Delegato ed ai creditori nelle forme di cui all'art. 33 ult. c. L.F.) sullo stato di attuazione del piano, sui pagamenti effettuati, sui fatti in tutto od in parte impeditivi dell'utile prosecuzione della sua esecuzione o tali da rendere l'esercizio dell'attività d'impresa manifestamente dannoso per i creditori; salvo casi di urgenza, la prima relazione informativa avrà scadenza il 30 giugno 2020;

visto l'art. 181 L.F., dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;

manda alla Cancelleria di pubblicare il presente decreto nelle forme di cui all'art. 17 L.F.;

condanna V. s.r.l. e E.C. S.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in favore di C. s.p.a. in Euro 12.355,20 per onorari, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e in favore del Commissario Giudiziale, dott. I.P., in Euro 12.355,20 per onorari, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2019.